

ALLEGATO A: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Crescita degli alunni

La comunità scolastica, Liceo Classico Statale " G. La Farina" e Liceo Artistico Statale "E. Basile", si propone la crescita culturale e morale degli alunni e lo sviluppo della loro personalità in tutte le sue dimensioni.

Art. 2 - Democrazia - Libertà di pensiero

1. L'istituzione scolastica, Liceo Classico Statale "G. La Farina" e Liceo Artistico Statale "E. Basile", si pone come comunità democratica.

2. Alunni ed operatori scolastici (docenti e non docenti) cooperano con pari dignità, nel rispetto della diversità dei ruoli, per la realizzazione del diritto allo studio, allo sviluppo delle potenzialità di ognuno ed al recupero delle situazioni di svantaggio.

3. L'istituzione interagisce con la comunità civile e sociale in modo da recepire tutte le occasioni e gli stimoli che possano potenziare l'attività formativa.

4. La vita scolastica è improntata alla libertà di pensiero, di apprendimento, di coscienza, di espressione e di religione per cui si ispira al rispetto di tutti in una visione pluralistica e multietnica, che ripudia ogni forma di discriminazione ideologica, sociale e culturale.

5. La libera espressione di opinioni, manifestate correttamente, non può in alcun caso essere sanzionata direttamente né indirettamente.

Art. 3 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 4 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

5. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum, lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo, i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova.

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

10. La scuola autorizza e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori degli alunni, a livello di classi, di corso e d'istituto.

Art. 5 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio (ovvero essere puntuali ed assidui alle lezioni, assentarsi solo per gravi e giustificati motivi, svolgere i compiti assegnati, impegnarsi costantemente nello studio, portare il materiale didattico occorrente alla loro attività di studio). Nel caso portino con sé un telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, questi ultimi devono essere spenti durante tutto l'orario scolastico e consegnati alla disponibilità dei docenti durante lo svolgimento delle lezioni.

2. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove di verifica scritta con assoluta correttezza, in particolare senza ricorrere all'ausilio di alcun mezzo illecito che possa inficiare la valutazione del docente, pena relative sanzioni disciplinari e ripercussioni nel voto di condotta.

3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. In caso di discordie si appellano ad un arbitro neutrale ed autorevole (Docente, Dirigente Scolastico).

Si devono presentare con abbigliamento rispettoso dei compagni e degli insegnanti, nonché consoni alle istituzioni scolastiche e usare un linguaggio corretto ed evitare ogni aggressività ed offesa, anche verbale. Gli studenti sono tenuti a informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al comma 1.

5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e in osservanza dei regolamenti interni dei vari laboratori. Inoltre si attiene alle norme di sicurezza acquisite in seguito a specifica formazione/informazione all'interno della scuola.

6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli stessi sono tenuti a risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.

7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 6 - Disciplina

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 5, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tutto il personale della scuola deve vigilare sul comportamento degli alunni; esso interverrà in qualunque momento lo ritenga necessario.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 7 - Comportamenti suscettibili di sanzione

Tra i comportamenti che configurano mancanza disciplinare suscettibile di sanzione nell'ambito dell'attività scolastica, si individuano le situazioni di seguito elencate:

- ritardo abituale nell'accesso alle lezioni;
- assenze ripetute individuali e/o collettive (non imputabili a cause di forza maggiore);
- comportamenti che dimostrino mancanza di rispetto nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale e dei compagni di scuola e che non rispettino i principi della democrazia;
- atteggiamenti non compatibili con la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione su cui si basa la vita della comunità scolastica;
- comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento delle lezioni;
- inosservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e disciplinari in vigore nella scuola;
- furto o danneggiamento, volontario o per utilizzo scorretto, di strutture, macchinari, sussidi didattici e del patrimonio scolastico in generale;
- appropriazione di oggetti o denaro altrui;
- comportamenti o atti non compatibili con l'attività e il buon nome della scuola; comportamenti o atti che si configurino come reato ai sensi della legislazione vigente; utilizzo dell'ascensore, salvo specifiche autorizzazioni;
- utilizzo di materiale non attinente all'attività didattica durante le ore di lezione;
- divulgazione, attraverso videofonini o altra strumentazione, di immagini o registrazioni effettuate all'interno dei locali scolastici senza il consenso delle persone interessate;
- accesso durante le ore di lezione a distributori di bevande o al bar;
- accesso alle scale di sicurezza;
- violazione del divieto di fumo nei locali scolastici (compreso il cortile);
- falsificazione della firma dei genitori o alterazione dei risultati delle prove di verifica;
- uso improprio del cellulare durante le ore di lezione per inviare o ricevere chiamate, SMS, e-mail ecc. , copiare, in parte o del tutto, una prova di verifica;
- pubblicizzazione di immagini o scritte lesive della dignità della persona.

Art. 8 - Attribuzione voto di condotta in relazione alle sanzioni

Le sanzioni disciplinari saranno prese in considerazione dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Durante i periodi di allontanamento, lo studente è invitato a presentarsi a scuola per parlare con i docenti e prendere nota del lavoro svolto nell'arco della giornata.

Art. 9 - Organi competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari

Gli organi scolastici competenti ad assegnare le sanzioni disciplinari sono:

1. I singoli Docenti;
2. Il Consiglio di classe;
3. Il Dirigente scolastico
4. Il Consiglio d'Istituto

Art. 10 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nei casi previsti dall'art. 1 DPR 235/2007 e dal presente Regolamento di disciplina, il Dirigente Scolastico, informato dei fatti, convoca l'Organo collegiale competente, che decide la sanzione. Tale sanzione viene comunicata per iscritto alla famiglia.

Lo studente per il quale viene proposta la sanzione è invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di almeno un genitore. Altresì viene invitato ad esporre i fatti chiunque sia stato testimone del caso in questione.

L'allontanamento può essere disposto, dal Consiglio di Classe, per periodi fino a 15 giorni. Il Consiglio di Classe, che delibera l'allontanamento dello studente dalla scuola, deve offrire la possibilità di conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Fino a tre giorni l'allontanamento dalla scuola può essere disposto dal Dirigente Scolastico. Oltre i 15 giorni l'allontanamento è deliberato dal Consiglio di Istituto. Analogamente interviene il Consiglio di Istituto per l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

L'intera procedura viene dettagliatamente verbalizzata; copia del verbale deve essere consegnata ai genitori appositamente convocati.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno ad un'altra scuola. (art. 1 comma 10 DPR 235/2007).

Art. 11 - Criteri regolativi - Le sanzioni

- Devono essere adeguatamente motivate e ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
- Sono sempre temporanee.
- Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato episodio.
- Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
- Vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base

all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione all'art. 361 c.p.

Art. 12 - Vari tipi di Sanzioni

Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione, i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.

- a) Ammonizione (da parte dei docenti) scritta sul registro di classe.
- b) Ammonizione (da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato) verbale o scritta sul registro di classe. L'ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Dirigente Scolastico, può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.
- c) Allontanamento dalla comunità scolastica

I criteri di sospensione dalle lezioni sono definiti dal Regolamento Disciplinare (Allegato B).

Art. 13 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla loro comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art.14. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora esso non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 14 - Organo di Garanzia

Ai sensi dell'art. 2 DPR 235/2007 viene costituito l'Organo di Garanzia, con il compito di recuperare e analizzare con attenzione le informazioni prodotte dall'organismo che ha inflitto la sanzione, al fine di verificarne la gravità, la correttezza e l'omogeneità di trattamento con quanto stabilito nella programmazione d'Istituto, di classe e con i casi analoghi che eventualmente si fossero verificati nel corso degli anni.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o "chiunque vi abbia interesse" entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia.

Tale organo dura in carica tre anni ed è costituito da:

- 1) Il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- 2) Due docenti (di cui uno del Liceo Classico e uno del Liceo Artistico) nominati dal Collegio dei docenti;
- 3) Due genitori (di cui uno del Liceo Classico e uno del Liceo Artistico) nominati dal Consiglio d'istituto;
- 4) Due alunni (di cui uno del Liceo Classico e uno del Liceo Artistico) eletti dagli

studenti. L'Organo di Garanzia ha durata triennale. I componenti dell'Organo di Garanzia devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto. A tale fine per ogni membro effettivo dell'Organo di Garanzia vengono eletti due membri supplenti, che intervengono in caso di malattia e di incompatibilità dei membri effettivi. L'Organo di garanzia decide sui ricorsi entro 10 giorni dalla loro presentazione e deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni. Le decisioni dell'organo di garanzia sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In presenza di vizi formali o sostanziali, di carenze di motivazioni, di non proporzionalità della sanzione alla mancanza commessa, di non omogeneità di trattamento rispetto ai casi analoghi, l'organo di garanzia, con delibera motivata, riduce o annulla la sanzione.

All'Organo di Garanzia, gli studenti, o chiunque abbia interesse, possono rivolgersi per conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.